REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 178/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gaetano Berretta Giudice

Gabriele Vinciguerra Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **30611** del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Società Agricola San Giovanni di Donegà - s.s. con sede in Rodigo (MN) Strada Settefrati n.1 – P.I. 00448560201 - in persona del legale rappresentante pro tempore Davide Donegà;

Davide Donegà, in proprio e nella qualità di legale rappresentante (socio amministratore) della suindicata società, nato a Rodigo (MN) il 10.05.1951 e ivi residente in Strada Settefrati - Rivalta n. 1 – C.F. DNGDVD51E10H481W;

Simone Donegà, in proprio e nella qualità di socio della suindicata società, nato a Mantova (MN) il 24.05.1984 e residente in Rodigo (MN) Strada Settefrati - Rivalta n. 1 – C.F.: DNGSMN84E24E897U

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pasini (PEC mario.pasini@mantova.pecavvocati.it) e Claudio Anghinoni (PEC claudio.anghinoni@mantova.pecavvocati.it) del Foro di Mantova, con

domicilio eletto presso i suddetti procuratori nello studio in Mantova, Via Giulio Romano n. 66.

con l'intervento ad adiuvandum della Procura regionale di

Regione Lombardia, in qualità di OPLO, Organismo Pagatore Regione Lombardia (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 1868 del 31.1.2024 dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, per delega allegata all'atto di intervento.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero Valentina Papa, l'avv. Andrea Ilario Maria Viani per l'interveniente Regione Lombardia e l'avv. Claudio Anghinoni per le parti convenute. Con il consenso delle parti è stata data per letta la relazione di causa.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 15 dicembre 2023, il Procuratore regionale ha vocato in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 7.500,36 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.).

Secondo quanto esposto in citazione, il giudizio ha origine da una *notitia damni* proveniente dalla Guardia di Finanza– Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante, che ha comunicato alla Procura regionale della Corte dei conti l'esistenza di una indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Sondrio.

L'indagine ha coinvolto numerosi percettori di aiuti nel settore agricolo, nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), con specifico riguardo alla conduzione per "monticazione" di terreni agricoli montani.

Riferisce il Procuratore regionale che in tale indagine è stata coinvolta la Società Agricola San Giovanni di Donegà - s.s. e il suo socio amministratore Donegà Davide.

Il Procuratore regionale addebita ai convenuti l'illecito accesso all'aiuto in questione per l'anno 2011 e per l'importo di euro 7.500,36.

La condotta illecita sarebbe consistita nell'indicazione di un soggetto terzo pascolatore che ha escluso di aver pascolato nell'alpe indicata.

A questo riguardo, in citazione sono riportati stralci delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dal proprietario del bestiame, Marciano Andrea Bellini, e dalla persona che materialmente, per conto del primo, avrebbe pascolato il bestiame, Max Pellizzari. In particolare, dalle dichiarazioni di quest'ultimo e dalla documentazione da questi prodotta si evincerebbe la falsità delle dichiarazioni rese in ordine al pascolamento del bestiame sui terreni indicati nella domanda

di aiuto presentata da Simone Donegà (socio della società convenuta).

Il Procuratore regionale ha quindi depositato atto di citazione con il quale, dopo aver esaminato le deduzioni presentate in sede di invito dai presunti responsabili, ritenute infondate, ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, per condotta dolosa e in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.500,36 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese di giudizio.

I convenuti si sono costituiti in giudizio a ministero degli avvocati Mario Pasini e Claudio Anghinoni del Foro di Mantova.

I difensori hanno instato per l'ammissione al rito abbreviato mediante pagamento di una somma pari al 50% di quella richiesta dalla Procura.

Nel merito, hanno concluso per il rigetto della domanda in quanto prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto.

In sintesi, la difesa eccepisce che la domanda della Procura sia intempestiva, poiché, anche ammettendo che la prescrizione decorra dal momento della conoscibilità effettiva dell'evento dannoso, dovrebbe, a tal fine, ritenersi efficace la comunicazione della notizia di reato effettuata dalla Guardia di Finanza all'Autorità Giudiziaria in data 13.12.2017.

La circostanza che la Guardia di Finanza o l'A.G. non abbiano interessato tempestivamente la Procura della Corte dei conti o la Regione o un qualunque altro organo pubblico interessato alla vicenda, non dovrebbe assumere alcuna rilevanza al fine della decorrenza del termine prescrizionale, che altrimenti resterebbe del tutto dipendente dalla volontà dell'organo pubblico ricevente per primo la notizia di

reato, che potrebbe posticipare *sine die* la trasmissione degli atti, con evidente superamento della norma posta a protezione del principio di certezza del diritto.

Nel merito, ricostruiti i passaggi in fatto della vicenda, i difensori hanno sostenuto la buona fede dei convenuti, i quali avrebbero, senza dolo né colpa, confidato nell'operato dei soggetti - Organizzazione Sindacale Agricola e società Alpi Service s.r.l. - della cui assistenza si sono legittimamente avvalsi nella pratica per la concessione dell'aiuto. Essi non avrebbero avuto ragione di dubitare della condotta di costoro, anche in ragione della validità, almeno formale, dei documenti prodotti, come il certificato di monticazione, di cui i convenuti non avrebbero avuto ragione di ritenere che non fossero validi.

A tutto concedere, la condotta dei convenuti potrebbe essere considerata colposa, ma non gravemente colposa.

In via istruttoria, la difesa ha dedotto prova testimoniale su undici capitoli, con indicazione come teste della signora Ranzato Emanuela di Mantova, all'epoca (2011) funzionario in servizio presso gli uffici di Rodigo (MN) dell'associazione sindacale Confagricoltura Mantova.

È intervenuta nel giudizio la Regione Lombardia a ministero degli avv.ti Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani a sostegno della domanda proposta dalla Procura regionale.

La richiesta di rito abbreviato è stata dichiarata inammissibile dalla Sezione con decreto n. 19 del 2024.

All'udienza pubblica del 16 ottobre 2024, fissata per la discussione della causa, tutte le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive

conclusioni. Su richiesta del Presidente, il Pubblico ministero ha precisato che la domanda risarcitoria è stata rivolta anche nei confronti di Davide Donegà in quanto si è ritenuto che lo stesso dovesse essere necessariamente a conoscenza del fatto che la società non avesse le condizioni per accedere agli aiuti richiesti, data la sua posizione di amministratore della società medesima.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dei convenuti.

È indubitabile che, qualora si individuasse il *dies a quo* del termine prescrizionale nella data del pagamento, asseritamente indebito, dell'aiuto in questione, la pretesa azionata sarebbe abbondantemente prescritta.

Tuttavia, è intanto da rilevare che l'esistenza del danno è stata celata da una condotta dolosa, consistita nell'aver rappresentato un pascolamento del terreno indicato nella domanda di aiuto in realtà non effettuato, come si vedrà meglio appresso. È qui da sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 233/2015; Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 270/2006), l'occultamento del danno può ben essere l'effetto della condotta dolosa di un soggetto diverso dal convenuto. Si è, al riguardo, posto in rilievo che vi è differenza tra la disposizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c. e quella di cui all'art. 1, comma 2 l. n. 20/1994. Entrambe prevedono che, in caso di

occultamento doloso del danno, il *dies a quo* coincida con la sua scoperta, ma solo la prima stabilisce che l'occultamento sia posto in essere dal debitore, mentre nulla dispone in proposito la seconda.

Se ne è desunto che la disposizione speciale abbia valorizzato, ai fini che interessano, l'oggettiva conoscenza, da parte dell'amministrazione danneggiata e della Procura contabile, dell'esistenza del danno, con la conseguenza che "*l'exordium praescriptionis va fissato al momento in cui l'Amministrazione danneggiata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., avrebbe potuto, in concreto, far valere il proprio diritto di credito e cioè al momento in cui la stessa, avendo acquisito l'effettiva conoscenza dei fatti commessi in danno al proprio patrimonio (Sezioni riunite, n. 63/96/A del 3.7.1996), avrebbe potuto porre in essere ogni conseguenziale iniziativa per la tutela dei propri interessi*" (Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 233/2015 cit.).

La difesa, pur riconoscendo che l'occultamento del danno determina spostamento del momento di decorrenza della prescrizione all'atto del suo disvelamento, obietta però che, nel caso in esame, la scoperta del danno dovrebbe coincidere con la comunicazione della notizia di reato effettuata dalla Guardia di Finanza all'Autorità Giudiziaria in data 13.12.2017. A nulla rileverebbe che la Guardia di Finanza o l'A.G. non abbiano interessato tempestivamente la Procura della Corte dei conti o la Regione Lombardia o un qualunque altro organo pubblico interessato alla vicenda, perché altrimenti la decorrenza del termine prescrizionale resterebbe del tutto dipendente dalla volontà dell'organo pubblico che ha ricevuto per primo la notizia di reato, il quale potrebbe posticipare *sine die* la trasmissione degli atti, col che

verrebbe vulnerata la funzione della norma posta a protezione del principio di certezza del diritto.

Va però osservato che, come affermato in una vicenda similare da Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 21/2023, l'esistenza di un'indagine penale su fatti che siano anche produttivi di danno erariale, originata dalla comunicazione di una notizia di reato effettuata dalla Guardia di Finanza, determina, *ex lege*, l'apposizione del segreto istruttorio sugli atti di indagine, che non consente allo stesso organo di polizia di dare notizia dei fatti stessi né all'amministrazione danneggiata, né alla Procura contabile sino alla chiusura delle indagini preliminari (v. art. 329 c.p.p.), salvo il nulla osta dell'A.G. penale. L'inosservanza di tale divieto integrerebbe la commissione di un reato (art. 326 c.p.). Tale situazione determina quindi, per i soggetti titolari del dovere di denuncia e del potere di azione (amministrazione danneggiata e Procura contabile), un impedimento oggettivo di natura giuridica e non di fatto. Tale impedimento cessa solamente quando venga loro data notizia dei fatti produttivi di danno, il che, nel caso specifico, è avvenuto solo con la nota protocollo n. 0260810/21 del 23.04.2021 della Guardia di Finanza – Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante, con la quale sono stati trasmessi alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, a seguito di nulla-osta rilasciato dal Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Sondrio in data 15.04.2021.

Così determinato il *dies a quo*, ne consegue che l'azione risarcitoria

proposta dalla Procura contabile è stata esercitata entro il termine quinquennale di prescrizione, talché l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti deve essere respinta in quanto infondata.

2. Quanto all'istanza di ammissione di prova testimoniale, la Sezione reputa la prova superflua, in quanto vertente su fatti che, quand'anche accertati, non determinerebbero diversa decisione, per le ragioni che emergeranno dalla motivazione della sentenza.

3. Nel merito, la Procura attrice imputa ai convenuti (la società e le persone fisiche che per essa hanno agito) di aver dolosamente ottenuto un aiuto pubblico, simulando di aver adempiuto a tutte le condizioni previste dalla normativa per la sua concessione.

Più specificamente, la fattispecie contestata agli odierni convenuti dalla Procura contabile attiene ad una ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari, liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia e sul fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.).

Si omette, per esigenze di sintesi della motivazione, l'analisi dettagliata della normativa in materia, essendo sufficiente fare riferimento alle disposizioni normative di origine eurounitaria richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, di seguito sintetizzate nei contenuti essenziali.

Nel caso specifico, il regime di sostegno cui ha avuto accesso l'azienda agricola convenuta era finalizzato a sostenere l'attività agricola geograficamente svantaggiata a causa della sua localizzazione territoriale, così da mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superficie

agricole di altura (reg. CE del Consiglio n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008; Regolamento CE del Consiglio n.73/2009).

A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento" (recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici in campo agricolo venivano corrisposti all'imprenditore richiedente secondo un regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all'atto della presentazione della domanda unica di aiuto all'ente erogatore (l'Organismo pagatore della Regione Lombardia in questo caso), nella quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.

Nel caso esaminato, la domanda unica di aiuto doveva indicare: l'elenco delle particelle catastali, di cui è dichiarata la conduzione; il Comune in cui i terreni sono situati; il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.); la superficie per cui si chiede il contributo; per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto terzi (o cd. monticatore) di cui ci si intende avvalere per il pascolo o lo sfalcio del fieno, identificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.

Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in alternativa, con l'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l'effettivo mantenimento del

pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali, in cui si attesta la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).

Nel caso in esame, l'aiuto in questione, che ha riguardato l'annualità 2011, sarebbe stato ottenuto mediante un meccanismo fraudolento consistente nella presentazione di una domanda di aiuto in cui – al fine del rispetto della prescritta condizionalità del pascolamento dei terreni indicati – sarebbe stato inserito il nominativo di un pascolatore per conto terzi rivelatosi poi fittizio.

La frode sarebbe stata attuata con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Alpi Service s.r.l.

In dettaglio, nella Domanda Unica di Aiuto iniziale n. 2011/00155419, la società convenuta ha dichiarato di aver "mantenuto" il mappale/terreno adibito a pascolo (foglio 9, mappale 7884 sito nel Comune di Pianello del Lario - CO) per il tramite dell'allevatore Marciano Andrea Bellini.

Secondo quanto desumibile dalla documentazione prodotta a corredo della pratica, il bestiame (composto da 146 bovini), di proprietà del Bellini, sarebbe stato condotto per la monticazione nell'Alpe Sumero del Comune di Cremia e nell'Alpe Alciume e Pontolo del Comune di Pianello del Lario (indicazione, quest'ultima, inserita a penna) da tale Max Pelizzari (dati tratti dal certificato di origine e sanità per l'alpeggio

e la transumanza degli animali, cd. "modello 7", n. 03NF/2009 del 28/06/2011 di cui al doc. 2, all. 80C della documentazione prodotta dalla Procura).

Come anticipato nella parte in fatto, le dichiarazioni rese da Bellini e Pellizzari in sede di S.I.T. alla Guardia di Finanza contrastano con il contenuto del modello di monticazione prodotto dalla società convenuta in giudizio.

Il primo, proprietario del bestiame, ha dichiarato (v. doc. 4 allegato alla citazione) di aver "*sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio senza mai aver prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole*"; di non sapere "*di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti hanno presentato utilizzando il mio codice fiscale*"; di aver presentato domande di contributo per la propria attività negli anni dal 2007 al 2014, utilizzando terreni siti in Branzi, Valleve, Tartano ed Onore per i quali deteneva il titolo di possesso, sia in affitto che di proprietà.

Ha aggiunto di avere nella sua disponibilità un numero elevato di capi di bestiame e che, tramite accordi con Diego Ciocca, socio della società Alpi Service, ha avuto la possibilità di utilizzare, per il pascolo del suo bestiame, diversi alpeggi compresi nei Comuni di Livo, Val Masino, San Bartolomeo val Cavargna, Cremia e comunque per l'intera zona dell'alto lago. L'accordo con Ciocca prevedeva che, a fronte di tale messa a disposizione dei pascoli e dell'accollo delle spese di trasporto del bestiame, Bellini consegnasse a Ciocca i certificati di monticazione emessi in relazione a tali alpeggi.

La Guardia di Finanza ha poi sentito a S.I.T. anche la persona che, come risultava dal modello di monticazione prodotto a corredo della domanda, aveva materialmente condotto il bestiame al pascolo, ovvero Max Pellizzari (v. doc. 2, allegato 87 delle produzioni della Procura).

A costui la Guardia di Finanza ha mostrato il certificato di monticazione prodotto per la domanda di aiuto dalla società convenuta, da cui risultava che lo stesso aveva condotto il bestiame al pascolo presso gli alpeggi Sumero nel Comune di Cremia e Alciume e Pontolo nel Comune di Pianello del Lario.

Pellizzari ha dichiarato di aver effettivamente monticato il bestiame di proprietà di Bellini nell'alpe Sumero, mentre ha escluso di aver mai pascolato nelle alpi del Comune di Pianello del Lario o di averle mai frequentate o gestite. Ha altresì osservato che il certificato di monticazione esibitogli "*riporta delle alterazioni a penna che non ho mai visto e che non riconosco come mie; tra l'altro non riesco a capire come mai sullo stesso sia riportato il timbro del Comune di Pianello del Lario quando io quel comune non l'ho mai frequentato. Ribadisco che le bestie che ho condotto negli anni le ho sempre monticate dal Comune di Cremia per portarle sull'alpeggio Sumero e solo in quello*".

Pellizzari non si è limitato a rendere le riportate dichiarazioni, ma, in un successivo incontro con la Guardia di Finanza, ha prodotto anche la documentazione in suo possesso costituita dai documenti utilizzati per la monticazione e la demonticazione degli animali da lui condotti, effettuata nel solo Comune di Cremia.

Dall'esame di tale documentazione (v. doc. 2, allegato 80 delle

produzioni della Procura, fogli 18-25 del PDF) si può constatare che il modello di monticazione esibito da Pellizzari non contiene l'aggiunta a penna dei pascoli Alciume e Pontolo nel Comune di Pianello del Lario. Inoltre, a differenza di quello prodotto dalla società convenuta, il modello di demonticazione riporta un numero di animali demonticati inferiore di una unità a quelli monticati, essendo un capo di bestiame morto durante il pascolo (a questo riguardo, Pellizzari ha prodotto il verbale di assegnazione di carni alla distruzione rilasciato dalla Asl di Dongo a seguito dell'avvenuto decesso di nr. 1 capo di bestiame, datato 29.08.2011, e il verbale di avvenuta distruzione di nr. 1 capo di bestiame (bovino) vidimato dal Sig. Manzi Stefano, impiegato del comune di Cremia (CO)).

Le dichiarazioni rese da Bellini e Pellizzari (liberamente valutabili dal giudice nel presente processo) e la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza costituiscono valido supporto probatorio della tesi accusatrice secondo cui l'indicazione del pascolatore che avrebbe pascolato il bestiame nel terreno indicato nella domanda di aiuto dalla società convenuta sarebbe falsa. Peraltro, nemmeno i convenuti hanno contestato tale assunto, avendo impostato la loro difesa su basi diverse.

Altrettanto pacifico è che, nella vicenda, si è inserita la società Alpi Service. Al riguardo, la difesa dei convenuti ha prodotto documentazione attestante la stipulazione, tra la società Agricola San Giovanni di Donegà e la Alpi Service, di un contratto (v. doc. n. 8 delle produzioni difensive) con il quale si instaurava tra le parti un rapporto di consulenza e organizzazione della gestione/manutenzione dei

pascoli (di cui la società agricola aveva la disponibilità) con carico di bestiame da parte di terzi. La Alpi Service avrebbe quindi dovuto curare la predisposizione e l'organizzazione delle pratiche necessarie alle operazioni di mantenimento dei pascoli, con specifico riferimento alle superfici aziendali ad uso pascolo site nel Comune di Pianello del Lario (quelle oggetto dell'aiuto in questione, di cui la società agricola aveva acquisito la disponibilità mediante la stipulazione di un contratto d'affitto con tale Barbara Barri, v. doc. n. 7 delle produzioni difensive).

Il Pubblico ministero, in udienza, ha fatto affermazioni volte a demolire la valenza probatoria della suddetta documentazione, evidentemente nell'intento di attribuire ai soli convenuti le condotte frodatorie, in assenza di prova dell'intervento di terzi.

Ha osservato che la copia del contratto asseritamente stipulato con la Alpi Service, prodotta dalla difesa, non risulta firmata da entrambe le parti (è firmata solo dal rappresentante della Alpi Service e non da quello della società agricola), che il contratto stesso comunque non individua in maniera precisa il terreno oggetto di gestione da parte della Alpi Service e, infine, che le parti convenute non hanno prodotto alcuna prova di aver eseguito pagamenti in favore della Alpi Service in esecuzione del contratto medesimo.

Quanto alla prima affermazione, l'esistenza del contratto in questione è dimostrata dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice.

Ci si riferisce al doc. 2 - CNR e allegati estratti dal PROT. 4872-2023, allegato 100-05-donegà-davide.pdf.

L'allegato in questione consiste nel verbale delle S.I.T. assunte dalla

Guardia di Finanza nei confronti di Davide Donegà.

Questi, dopo aver riassunto ai militari operanti la vicenda in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli riportati nella comparsa di costituzione, ha loro esibito i documenti dimostrativi delle proprie affermazioni, tra cui la copia del contratto in discussione, che riporta le firme di entrambi i contraenti (v. fgl. 11-12 del PDF). Lo stesso Donegà ha, nella medesima occasione, prodotto anche la copia della fattura emessa dalla Alpi Service per il corrispettivo della prestazione dedotta in contratto con quietanza di pagamento (fgl. 13 del medesimo PDF).

Quanto, infine, al fatto che il contratto non individui il terreno oggetto del contratto stipulato con la Alpi Service mediante l'indicazione degli estremi catastali, è però da dire che esso fa riferimento alle "*superfici aziendali ad uso pascolo site nel Comune di PIANELLO DEL LARIO (CO)*". Il che appare sufficiente a individuare il pascolo in questione, anche perché non risulta che la società agricola avesse in uso pascoli nel territorio del Comune di Pianello del Lario diversi da quelli di cui si discute.

Ciò detto, appare del tutto verosimile che, nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del contratto, Ciocca, come si desume dalle dichiarazioni di Bellini sopra riportate, abbia stretto un accordo con costui per il pascolamento di alcuni terreni, ricevendone in cambio i modelli di monticazione da utilizzare a corredo delle domande di aiuto. Tuttavia, non essendo il modello autentico utilizzabile nel caso della società Donegà, sarebbe sorta la necessità di "aggiustare" tale modello al fine di far risultare pascolato il terreno.

Sulla base dei fatti come accertati, la Procura attrice imputa ai convenuti la partecipazione dolosa a detta frode.

La Sezione ritiene tuttavia che gli elementi disponibili non consentano di ritenere provata la condotta dolosa dei convenuti, né nella forma del dolo intenzionale né in quella del dolo eventuale.

In ordine alla prima, non risulta in alcun modo dimostrata, neppure ad esito delle indagini penali, peraltro arrestatesi, per quanto consta, a un livello embrionale, l'esistenza di un accordo criminoso tra i Donegà e Ciocca, finalizzata a consentire alla società dei primi di accedere illecitamente all'aiuto in questione anche mediante la produzione di documenti falsi.

Quanto alla possibile sussistenza, in capo ai convenuti (ivi compresa la società agricola, essendo a questa riferibile lo stato soggettivo di coloro che per essa hanno agito), di un dolo eventuale, si reputa che non ne ricorrano i presupposti.

Come è noto, il dolo eventuale richiede pur sempre, in capo all'agente, la previsione e la consapevole accettazione dell'evento, quale conseguenza della condotta illecita.

Nel caso esaminato, vi è certamente un indizio costituito dal fatto che la condotta illecita riferibile a Ciocca si è tradotta nella percezione indebita di un aiuto pubblico da parte della società convenuta. È però possibile che tale condotta illecita fosse finalizzata a consentire a Ciocca di dare dimostrazione ai suoi committenti dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione (nella parte in cui la società di Ciocca doveva assicurare il pascolamento del terreno indicato nella domanda di aiuto).

Neppure emergono dagli atti elementi probatori che facciano ritenere che nella condotta di Ciocca vi fossero aspetti che potessero indurre nei convenuti la ragionevole convinzione o anche solo il sospetto che egli stesse attuando una frode, da essi non voluta, ma che, in ipotesi, avrebbero accettato pur di accedere comunque all'aiuto richiesto.

Se quindi può convenirsi con la tesi dei convenuti circa la mancata dimostrazione, da parte del Procuratore regionale, della natura dolosa della condotta loro ascritta, non altrettanto può dirsi quanto alla sostenuta mancanza, nella condotta medesima, dell'elemento psicologico della colpa grave.

A questo riguardo, questa Sezione (v. sentenza n. 103/2024) ha già avuto modo di affermare una serie di principi in tema di responsabilità dei percettori di aiuti pubblici nell'ambito del settore agricolo. Tali aiuti, pur finalizzati allo scopo precipuo di sostenere il reddito degli agricoltori, sono condizionati all'assolvimento di impegni funzionali al perseguimento di scopi di interesse pubblico (nel caso specifico, quelli, sopra richiamati, volti a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superficie agricole di altura). Del resto, è proprio dall'esistenza di tale rapporto tra aiuti e impegni che nasce tra percettore dei primi e pubblica amministrazione concedente quel rapporto, di servizio o funzionale che dir si voglia, che giustifica la giurisdizione di questa Corte.

Si è, quindi, detto (v. sentenza citata) che la circostanza che il richiedente l'aiuto si sia affidato ad un intermediario per apprestare quanto necessario per la gestione del pascolo e per la preparazione

della necessaria documentazione amministrativa "*non esplica effetti scriminanti dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile, né tantomeno dal punto di vista dell'elemento oggettivo. Infatti, a prescindere dall'obbligo di controllo dell'operato dell'intermediario, la domanda di contributo è stata presentata e sottoscritta personalmente dal beneficiario del contributo che, in quanto tale, se ne è assunto la totale responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c..*

Secondo tale principio generale di natura civilistica (applicato ampiamente anche in ambito contabile, v. art. 188 Rd. 827/1924), gli inadempimenti degli ausiliari, anche derivanti da loro condotte dolose, sono imputabili al debitore (i.e. percettore in questo caso), sul quale, in base degli impegni assunti con la richiesta di aiuto, incombe l'obbligo di verificare la sussistenza di tutti i requisiti e delle condizionalità di cui egli stesso deve attestare il rispetto.

L'assoluto disinteresse rispetto alla corretta e puntuale osservanza degli impegni assunti, risoltosi nella totale omissione di ogni minima e doverosa verifica della sussistenza – anche solo con riferimento alla completezza e correttezza dal punto di vista cartolare – delle condizionalità dichiarate ai fini dell'erogazione dei contributi, assume rilevanza sia sotto profilo dell'incidenza causale nella determinazione del danno che sotto quello dell'elemento psicologico della colpa grave". È qui solo da aggiungere che, giusta quanto affermato nella sentenza richiamata, non riveste alcuna rilevanza, al contrario di quanto sostiene la difesa dei convenuti, la natura, asseritamente di mandato senza rappresentanza, del rapporto intercorso tra società convenuta e società Alpi Service da cui si vorrebbe far discendere l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per le condotte

illecite causalmente produttive della frode contestata.

Sempre in ordine alla responsabilità del percettore dell'aiuto, si è affermato che su quest'ultimo incombono obblighi stringenti, quali la particolare cautela nella verifica della regolarità delle procedure e della veridicità della documentazione presentata, "*anche in ragione degli obiettivi che la disciplina comunitaria intende conseguire e che, in questa sede rileva quale grave violazione degli obblighi di servizio con conseguente inescusabilità dell'erroneo affidamento nell'operato dell'intermediario.*

Va, infatti, tenuto presente che l'intero procedimento volto al riconoscimento del diritto agli incentivi pubblici e alla successiva erogazione si fonda – a seguito del progressivo ricorso, in questo ambito, alla semplificazione documentale e dei controlli amministrativi preventivi- sull'utilizzo delle autocertificazioni e dichiarazioni che soggiace al principio dell'autoresponsabilità nelle allegazioni e dichiarazioni del beneficiario (in termini, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 133/2023).

Traslato nell'ambito del diritto amministrativo, questo concetto – originariamente operante nella sfera dei rapporti negoziali tra privati- comporta in termini generali l'accrescimento delle responsabilità istruttorie che incombono sul privato e delle relative conseguenze giuridiche (Cons. Stato n. 50/2017).

Pertanto, per effetto del principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e documenti, "risulta (…) onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa" (Cons. Stato, Sez. IV n.

594/2021)".

Per quanto detto, va quindi affermata la responsabilità dei convenuti, a titolo di colpa grave, nella produzione del danno contestato.

Per quanto riguarda Davide Donegà, sullo stesso, in quanto amministratore della società che ha percepito l'aiuto, incombevano direttamente tutti quegli obblighi di verifica sopra delineati e palesemente non assolti. A sua volta, Simone Donegà, socio della medesima società, si è attivamente ingerito nel procedimento, firmando la domanda di aiuto e quindi a sua volta assumendo anche su di sé gli obblighi suddetti.

Per il principio dell'immedesimazione organica, la condotta di coloro che hanno agito per la società si riverbera su quest'ultima, anche per quanto concerne l'elemento psicologico.

Data la natura colposa delle condotte dei convenuti, non vi sono i presupposti per una condanna degli stessi in solido tra loro, possibile solamente in caso di dolo. Pertanto, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno contestato nella misura di un terzo ciascuno, non rinvenendosi ragioni per una differenziazione delle loro posizioni.

Neppure si ravvisano i presupposti per l'applicazione del potere di riduzione dell'addebito, anche nella considerazione che, pur se la condotta è stata caratterizzata dalla colpa grave, ha determinato l'illecito arricchimento dei convenuti.

Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

Le spese di lite, in favore dell'interveniente adesivo dipendente, in

considerazione delle caratteristiche dell'attività prestata, che non ha comportato la soluzione di questioni giuridiche e di fatto di particolare pregio o complessità, in replica delle eccezioni del convenuto e in sostegno dell'attività del P.M., sono liquidate sulla base del valore della controversia, con le riduzioni di cui art. 4, D.M. 44/2014 e ss. mm., stante l'identità della controversia con numerosi analoghi giudizi trattati dinnanzi a questa Sezione, in €. 866,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:

- condanna Società Agricola San Giovanni di Donegà - s.s., Davide Donegà e Simone Donegà, nella misura di un terzo ciascuno, al pagamento, in favore della Regione Lombardia- O.P.L.O, della somma di €. 7.500,36 (diconsi euro settemilacinquecento/36), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'erogazione dell'aiuto e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.

Le spese di giudizio sono poste a carico dei condannati in solido tra loro e sono liquidate in euro 122,20 (euro centoventidue/20).

Le spese di lite, in favore dell'interveniente adesivo dipendente, sono poste a carico dei condannati in solido tra loro e sono liquidate in euro 866,00 (euro ottocentosessantasei/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 07.11.2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente